

## **TI\_GERICHTE 41.1997.4 vom 7. Juli 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-07-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_41.1997.4](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_41.1997.4)

FR: TI\_GERICHTE 41.1997.4 du 7 juillet 1997

IT: TI\_GERICHTE 41.1997.4 del 7 luglio 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 18**

aprile 1973, in seguito il paziente poté esercitare pienamente la sua professione. Non si recò dal medico per oltre dieci anni e non seguì alcuna terapia autonoma sotto forma di ginnastica dorsale o altro. Sotto questi aspetti, il peggioramento è da ritenersi eliminato. Nel dicembre 1993, il paziente annunciò all'assicurazione militare disturbi lombosacrali. Nell'apposito capitolo 'valutazione' abbiamo detto che il decorso dell'affezione del disco intervertebrale di tipo degenerativo era influenzato in minima parte da fattori esterni e che si svolgeva piuttosto secondo una legge propria. Perciò, per quanto concerne i disturbi alla schiena annunciati nel dicembre 1993 (lomboischialgia con protrusione del disco), si tratta - con probabilità preponderante - di un postumo del processo degenerativo, di cui si era già a conoscenza prima dell'entrata in servizio, e non di postumi dovuti al peggioramento durante il servizio militare." (doc. \_ pag. 7, 8 e 9) 2.6. Questo Tribunale ritiene che i rapporti redatti dai medici dell'\_\_\_\_\_ e, in particolare, quello dei dottori \_\_\_\_\_ - referti che rispettano le condizioni poste in RAMI 1986 p. 191ss - possano validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa senza che sia necessario procedere all'allestimento della perizia giudiziaria richiesta dal ricorrente. Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b). Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.; DTF 122 V 157ss): il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha, pertanto, in concreto, vista inoltre la qualità e la completezza dei referti, motivi per scostarsi dalle conclusioni degli specialisti consultati dall'UFAM e, in modo particolare, dei

dottori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. In forza del particolare statuto che l'assicuratore ricopre almeno fintanto che non s'è ancora instaurata una vertenza, è facoltà del giudice di fondare il proprio giudizio sui pareri medici chiesti dall'assicuratore a condizione che questi - come è il caso in concreto - diano una garanzia di imparzialità e di affidabilità (DTF 122 V 157ss). Va, ancora, rilevato che il rapporto 28 novembre 1996 del dottor \_\_\_\_\_ non basta a scalfire la forza probante dei documenti medici citati. Infatti, il medico consultato dall'insorgente é giunto "di punto in bianco" alla conclusione che l'evento del 17 ottobre 1972 avrebbe provocato un peggioramento, nel senso di un accelerazione della manifestazione, di una situazione preesistente già precaria, senza minimamente sostanziare, da un profilo medico-scientifico, tale suo convincimento: tutto ciò risulta assai poco soddisfacente da un punto di vista probatorio. Per contro, la perizia eseguita dai dottori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ - il primo specialista FMH in Chirurgia ortopedica e, quindi, senz'altro in condizione di poter fornire un apprezzamento qualificato nel caso in esame, il secondo attivo addirittura a livello universitario - si fonda, non soltanto su di un minuzioso esame dell'anamnesi riguardante \_\_\_\_\_, ma pure e soprattutto su di un esteso studio della dottrina medica. Non da ultimo si rileva che le considerazioni espresse dai dottori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ concordano perfettamente con il parere 16 giugno 1994 del dottor \_\_\_\_\_ (doc. \_). In queste condizioni occorre ritenere provato - perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante - che i disturbi fisici annunciati da \_\_\_\_\_ all'UFAM non si trovano in relazione di causalità naturale con l'infortunio del 17 ottobre 1972. Giustamente, dunque, l'UFAM ha negato l'erogazione di ulteriori prestazioni assicurative.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.